



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della BASILICATA

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 19 del 21 dicembre 2020



Articolo 1 Istituzione

Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata è istituita la Camera arbitrale; essa non ha scopo di lucro e presta la sua opera per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale, mediante procedimenti di arbitrato rituale o libero.

La Camera arbitrale è ubicata presso la sede legale, nonché presso la sede secondaria della Camera di commercio.

La Camera arbitrale ha durata illimitata

Articolo 2 Funzioni

La Camera arbitrale svolge le seguenti funzioni:

1. organizza, attua e gestisce i servizi di :
 - o arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e segg, c.p.c.
 - o irrituale o libero mediante decisioni aventi tra le parti valore negoziale;
2. promuove ed organizza servizi per la diffusione dell'arbitrato;
3. promuove, organizza ed istituisce convegni, commissioni, convenzioni, intese, rapporti di collaborazione ed attività comuni con altre istituzioni arbitrali italiane e straniere ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e culturali, con ordini e collegi professionali e con altri organismi pubblici e privati, interni ed internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
4. può avvalersi della collaborazione e/o della consulenza di esperti in materia di arbitrato;
5. predispone ed attua ogni altra attività o servizio o azione necessari, utili od opportuni per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Articolo 3 Organi

Sono organi della Camera arbitrale:

- a) il Presidente e il Vice Presidente,
- b) il Consiglio Direttivo



- c) il Segretario.

Articolo 4 Il Consiglio Direttivo

La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, tutti nominati dalla Giunta camerale tra persone di provata moralità ed esperienza in campo giuridico, economico ed arbitrale, nel modo seguente:

- a) il Presidente, che di diritto è il Presidente *pro tempore* della Camera di commercio della Basilicata o, previa delega, il Segretario Generale dell'Ente Camerale che assume la funzione di Presidente;
- b) un componente appartenente all'Ordine degli avvocati di Potenza
- c) un componente appartenente all'Ordine degli avvocati di Matera;
- d) un componente appartenente all'Ordine dei dottori commercialisti di Potenza;
- e) un componente appartenente all'Ordine dei dottori commercialisti di Matera.

Articolo 5 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera arbitrale;
- b) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione del presente Statuto e del Regolamento;
- c) convoca e presiede il Consiglio;
- d) in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, il quale deve essere convocato entro i successivi dieci giorni per la ratifica;
- e) esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento.

I componenti del Consiglio direttivo non possono essere inclusi nell'elenco degli arbitri e non possono essere designati arbitri in procedimenti della Camera arbitrale.

Il Consiglio elegge il Vice Presidente scegliendolo fra i suoi membri. Il Vice Presidente esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente.

Articolo 6 Durata e funzionamento

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso tra essi il Presidente o il Vice Presidente.



Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio, salvo il Presidente, sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di commercio quando siano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, salvo il caso di malattia o legittimo impedimento, ovvero quando si rendano responsabili di gravi inadempimenti ai loro doveri, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; esso deve, inoltre, essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da almeno due membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le cariche sono gratuite; spettano comunque i rimborsi spese nella misura e con le modalità previste per i Consiglieri della Camera di commercio.

Il Consiglio può riunirsi presso una delle sedi della Camera arbitrale, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

È possibile il collegamento di uno o più consiglieri in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

Articolo 7 Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i poteri e le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e, comunque, al buon funzionamento della Camera arbitrale.

In specie, il Consiglio:

- a) propone al Consiglio della Camera di commercio le modificazioni del presente Statuto e del Regolamento arbitrale;
- b) predispone un elenco degli arbitri cui poter fare riferimento, scelti tra persone di particolare e provata esperienza e competenza, mantenendolo aggiornato in funzione delle nomine arbitrali;
- d) nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento di cui innanzi;



e) determina le spese di procedimento che comprendono:

- i diritti di registrazione, che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto con la memoria di risposta, come da tariffa;

- i diritti amministrativi spettanti alla Camera arbitrale per l'attività di segreteria, come da tariffa;

- gli onorari (e rimborsi spese) dell'arbitro, determinati in base al valore economico della lite secondo la tariffa allegata al Regolamento, tenendo altresì conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro.

In caso di collegio, il Consiglio Direttivo può stabilire onorari differenziati per i componenti il Collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;

- gli onorari (e rimborsi spese) del consulente tecnico d'ufficio,

f) predispone clausole compromissorie-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali e delibera su eventuali contestazioni ai sensi del regolamento arbitrale,

g) avanza proposte ed esprime pareri su richieste della Giunta della Camera di Commercio in ordine allo svolgimento delle procedure di arbitrato;

h) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale da sottoporre successivamente a deliberazione della Giunta della Camera di commercio;

i) decide in via definitiva sulle richieste di ricusazione dell'arbitro;

l) svolge tutte le attribuzioni previste dal Regolamento

m) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri organi

Articolo 8 Il Segretario

Presso la Camera arbitrale opera una Segreteria composta da un Segretario ed, eventualmente, da uno o più addetti.

Il Segretario è nominato dalla Giunta della Camera di commercio su proposta del Segretario Generale fra i dipendenti camerali di categoria D ovvero tra i Quadri dell'azienda speciale della Camera di commercio.



Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle delibere consiliari, è responsabile nei confronti del Consiglio del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e coordina il personale addetto alla Camera arbitrale, ove assegnato.

Articolo 9 Riservatezza

I componenti degli organi della Camera arbitrale ed il personale che svolge le funzioni di segreteria sono obbligati a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso.

L'accettazione dell'incarico di arbitro è collegata all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti per cui sono stati nominati.

Articolo 10 Elenco Arbitri

La formazione dell'elenco degli arbitri è disciplinata dal Regolamento della Camera arbitrale.

Articolo 11 Modificazioni

Ogni modifica e/o integrazione del presente Statuto sarà esecutiva dal momento in cui diverrà esecutiva la deliberazione di Consiglio che la approva.

In ogni caso le modifiche e/o le integrazioni non avranno effetti sulle procedure arbitrali pendenti.

Art. 12 Norme finali

Il Funzionamento della Camera arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Arbitrale.